

**ISTITUTO TECNICO STATALE
"MARCHI – FORTI"**

Viale Guglielmo Marconi, 16 - 51017 PESCIA (PT - Tel: 0572-451565 - Fax: 0572-444593

E-mail: pttd01000e@istruzione.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.gov.it



Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 MONSUMMANO TERME
(PT) - Tel. e Fax: 0572-950747

E-mail: istituto.forti@italway.it - Sito internet:
www.itsmarchiforti.gov.it

Pescia, 5 03.2019

Prot. 1056 113

Reg. Contratti 372 /2019

CIG ZB8262DC6F

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE CAFFE',
BEVANDE, SNACKS E PRODOTTI VARI CON DISTRIBUTORI AUTOMATICI -
PRESSO LA SEZIONE DISTACCATA "ex FORTI" DI MONSUMMANO TERME**

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra l' I.T.S. "MARCHI-FORTI" Via Marconi 16, Pescia (PT) rappresentato dal Dirigente Scolastico pro tempore Prof. Graziano Magrini nato a Pistoia il 16/04/1964 e la Società COFFEE' VENDING SYSTEM S.R.L. di Panchetti Enrico Via Selene 10, 56028 S. Miniato PI P.I.01102940507 rappresentata dal legale rappresentante Panchetti Enrico nato a Pisa il 26/08/1973 C.F. PNCNRC73M26G702X si conviene e si stipula quanto segue:

INDICAZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Il contratto ha per oggetto l'affidamento in esclusiva del servizio di erogazione di bevande, snacks e prodotti vari a mezzo distributori automatici - presso la sezione distaccata "Forti" di Monsummano Terme (PT) Via Caduti di Nassiriya, 87 – 51015 Monsummano.

Viste le risultanze della procedura di scelta del contraente per l'affidamento in concessione del servizio di cui sopra, si concede alla Società COFFEE' VENDING SYSTEM S.R.L. di Panchetti Enrico Via Selene n.10, 56028 S. Miniato PI P.I.01102940507 rappresentata dal legale rappresentante Panchetti Enrico nato a Pisa il 26/08/1973 C.F. PNCNRC73M26G702X, per brevità "Gestore", il servizio di distribuzione automatica di generi di conforto destinati agli studenti e al personale frequentante l'Istituto sede Monsummano per brevità "Istituto".

Referente per la Ditta

L'aggiudicatario dovrà comunicare prima dell'inizio dell'attività il nominativo, il recapito telefonico, fax /e-mail del responsabile del servizio che terrà i contatti con l'Istituto.

Art. 1 – Tipologia del servizio

La tipologia del servizio consiste nella vendita dei prodotti sotto elencati mediante l'installazione di almeno 4 distributori automatici funzionanti a moneta e con sistemi alternativi (tessere, microchip, chiavette, ecc.). di cui almeno n. 2 per le bevande calde e almeno n. 2 per bevande fredde e solidi.

Prodotti da erogare:

- a) bevande calde (caffè espresso, caffè espresso macchiato, caffè decaffeinato, caffè decaffeinato macchiato, cappuccino, cappuccino decaffeinato, the, latte, cioccolata, orzo, cappuccino orzo.)
- b) bevande fredde in lattina
- c) bevande fredde in tetrapak
- d) acqua minerale naturale e frizzante
- e) snack dolci e salati,

Negli immobili presso i quali dovranno essere collocati i distributori automatici è presente un servizio di distribuzione di panini freschi, non è e non sarà presente un bar e/o un servizio similare.

Qualora gli spazi in cui saranno collocati i distributori venissero dichiarati non idonei dalla ASL o dagli altri organi competenti, l'Istituto si riserva la facoltà di spostare gli stessi collocandoli in locali ritenuti idonei o, qualora ciò non fosse possibile, di chiederne la rimozione, escludendo col presente capitolato che il gestore possa pretendere dall'Istituto o da chiunque altro nessun tipo di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione o cessazione del servizio. In tal caso la durata del contratto sarà modificata in base all'effettività dello stesso.

Dovranno essere altresì garantite la disponibilità giornaliera e la freschezza di tutti i prodotti che dovranno appartenere a marche primarie del settore e rispondere ai requisiti previsti dalle norme igienico sanitarie vigenti in materia.

Prodotti da erogare e relativi prezzi:	COFFEE'	VENDING
1. CAFFE' ESPRESSO		0,35
2. CAFFE' DECAFFEINATO		0,15
3. CAPPUCCINO		0,35
4. CAPPUCCINO DECAFFEINATO		0,15
5. CIOCCOLATA CALDA		0,40
6. THE CALDO		0,35
7. ORZO		0,15
8. ACQUA 50 CC. NAT. /FRIZZANTE		0,30
9. BEVANDE IN LATTINA 33 CC.		0,80
10. BEVANDE IN TETRAPAK 20 CC.		0,30
11. SNACK DOLCI		0,30
12. SNACK SALATI		0,30

PN

Art. 2 Caratteristiche obbligatorie degli apparecchi

Gli apparecchi forniti dovranno avere le seguenti caratteristiche documentate come da offerta :

- essere conformi, per caratteristiche tecniche e igieniche, alle normative vigenti in materia.
- essere tutte di costruzione anno 2016 o successiva;
- essere tutte di classe energetica "A" o superiore;
- tutti i prodotti "base" ai prezzi offerti sopra elencati dovranno appartenere marchi noti e tracciabili , debitamente certificati, nel rispetto delle normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità e di etichettatura
- essere dotate di descrizione leggibile e dettagliata di ogni caratteristica dei prodotti offerti (compresi gli ingredienti) richiesta dalla vigente normativa consultabile dall'esterno degli stessi mediante apposito supporto da collocare in idoneo spazio .

I distributori dovranno inoltre

- essere dotate di rendi - resto automatico.
- essere dotate di sistema di pagamento anche mediante chiavetta prepagata o altri sistemi elettronici
- riportare in facciata l'elenco dei prodotti con l'indicazione dei rispettivi prezzi ;

La tipologia degli apparecchi potrà essere scelta in base al prevedibile numero di utenti, allo spazio disponibile e agli allacciamenti possibili .

I distributori potranno erogare ulteriori prodotti, previa autorizzazione dell'Istituto, fermo restando che comunque dovrà essere sempre garantita la disponibilità dei prodotti "di base" indicati nell' offerta economica ai prezzi ivi indicati.

Tutti i distributori dovranno possedere le caratteristiche indicate nell'offerta oggetto di valutazione tecnica dal momento dell'installazione e attivazione degli stessi. Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra assunti nelle rispettive offerte sarà considerata causa di risoluzione della convenzione.

Qualora gli spazi in cui saranno collocati i distributori venissero dichiarati non idonei dalla ASL competente o dagli organi preposti all'attuazione delle misure di sicurezza nei luoghi di lavoro, l'Istituto si riserva la facoltà di spostare gli stessi collocandoli in locali ritenuti idonei senza che il gestore abbia la facoltà di chiedere all'Istituto o alla Provincia alcunché per l'eventuale sospensione del servizio e fermo restando che la durata del contratto sarà protratta per il periodo di durata della eventuale sospensione.

Art.3 – Tipologia dell'utenza

L'utenza potenziale è costituita dagli studenti, dai docenti, dal personale a.t.a., dai genitori degli studenti e dai visitatori autorizzati. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità circa l'utilizzo dei distributori o il quantitativo di prodotti venduti che restano a totale rischio del Gestore. Sarà cura dello stesso Gestore informarsi sul calendario e sugli orari di funzionamento dell'Istituto al fine di quantificare e organizzare gli approvvigionamenti necessari.

Art. 4 – Durata del contratto

Il contratto ha durata di mesi 36 (trentasei) a decorrere dalla messa in funzione dei distributori in data **27/02/2019 al 26/02/2022**, salvo risoluzione anticipata per i motivi di cui all'art.10. Il contratto scadrà automaticamente senza necessità di comunicazione alcuna pertanto lo stesso si intende automaticamente risolto senza possibilità di rinnovo né tacito né espresso (fatta salva la possibilità di proroga tecnica per il tempo strettamente necessario all'espletamento della procedura di rinnovo dell'affidamento). La Ditta assegnataria dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro delle apparecchiature installate e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima entro 15 giorni dalla scadenza.

Art. 5 – Contributo del gestore

Il gestore dovrà corrispondere alla scuola un corrispettivo di gestione annuo fisso convenuto in € 7.000,00 da versare sul c/c bancario intestato all'Istituto (IBAN IT 49 C030 6924 9041 0000 0046011 c/o CASSA DI RISPARMIO PISTOIA E LUCCHESIA) entro e non oltre il 31/05 di ciascuna annualità pena la risoluzione del contratto :
31/05/2019 - 31/05/2020 - 31/05/2021

Art. 6 - Obblighi del gestore

Il gestore deve essere in possesso di certificazione aggiornata di qualità UNI EN ISO 9001 e succ. e adottato il Codice di Autodisciplina del Settore (Top Quality Standard "TQS-Vending") con relativa documentazione rilasciata da apposito ente terzo. Inoltre :

- a) Il Gestore dovrà provvedere, a proprie spese, a quanto necessario all'ottenimento di tutte le eventuali autorizzazioni amministrative. La ditta aggiudicataria, prima dell'inizio del servizio, dovrà dimostrare di essere in regola con le autorizzazioni previste dalla normativa .
- b) Sono a carico del gestore le attrezzature mobili e i collegamenti e allacci necessari, che dovranno essere certificati da idonee dichiarazioni di conformità alle leggi e disposizioni vigenti, e alla loro manutenzione , con particolare attenzione alle norme di sicurezza e a tutte le prescrizioni dell'Amministrazione Provinciale, locataria dei locali, e a quelle igienico sanitarie in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, oltre che essere in regola con tutta la normativa fiscale.
- c) Il Gestore dovrà intervenire immediatamente in caso di guasto o malfunzionamento ed eliminarli **almeno entro 8 ore** dalla segnalazione e in accordo con gli orari di apertura dell'Istituto. L'Istituto potrà in ogni momento verificare il funzionamento dei distributori e la corrispondenza alle norme di sicurezza.
- d) Il Gestore dovrà provvedere al rifornimento tempestivo e costante di prodotti di prima qualità.
- e) Il Gestore dovrà garantire la continua e regolare pulizia e igiene dei distributori installati e procedere al periodico controllo dei medesimi.
- f) Il personale adibito al servizio dovrà essere legato da rapporto contrattuale con il Gestore che sarà tenuto al rigoroso rispetto delle norme vigenti in materia retributiva, contributiva previdenziale e di sicurezza sul lavoro, sollevando l'Istituto da qualsivoglia responsabilità. Il personale incaricato dal Gestore dovrà essere munito di apposito cartellino. Il Gestore si impegna altresì a consegnare al Dirigente Scolastico un elenco dei collaboratori e dei dipendenti che normalmente eseguono il servizio (tale elenco dovrà essere aggiornato al momento della sostituzione degli addetti).
La dirigenza può ritenere il personale addetto "non compatibile con l'ambiente scolastico", in tal caso la ditta aggiudicatrice ha l'obbligo di sostituire il personale, pena decadenza del contratto.
Le parti contraenti riconoscono che con la presente convenzione NON viene posto in essere alcun rapporto di lavoro né di impiego tra l'I.T.S. "Marchi-Forti" e gli addetti al servizio. Il Gestore è tenuto ad osservare le direttive che saranno impartite agli Organi Scolastici preposti al controllo per il miglior andamento del servizio.
- g) Sarà responsabilità del Gestore la precisa osservanza di tutte le norme concernenti l'anti-infortunistica e la sicurezza, l'igiene del lavoro e la salute dei collaboratori, con particolare riguardo all'ancoraggio dei distributori alla parete posteriore, ai collegamenti all'impianto elettrico e tutto ciò che possa creare pericolo per l'ambiente circostante e le persone che vi si trovano.
- h) Pari obblighi si assume circa la puntuale osservanza di tutte le norme concernenti la sicurezza, l'igiene e la tutela della salute degli utenti nonché in ordine alla puntuale osservanza di tutte le norme in materia comprese quelle di carattere fiscale.
- i) Il gestore sarà tenuto a mantenere i prezzi fissati a inizio attività. Qualsiasi aumento successivo di prezzo potrà essere apportato solo previa dimostrazione della variazione alla fonte del prezzo dei prodotti erogati e autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Art. 7 – Assicurazione

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per danni fortuiti, colposi o dolosi ai distributori ovvero per danni derivanti ai fruitori del servizio da responsabilità della ditta nella sua attività di erogazione. La ditta, all'inizio dell'attività, dovrà essere in possesso di una polizza assicurativa (sottoscritta con una compagnia di assicurazione di rilevanza nazionale) non inferiore a € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00). Tale polizza RCT/O è a copertura di eventuali danni dovuti all'espletamento del servizio e/o cause ad esso connesse, che derivassero all'Istituto e/o a terzi, persone e cose.

Art. 8 – Subcontratto

Non è consentita, sotto pena di risoluzione del contratto, la cessione o qualsiasi altra forma di sub contratto totale o parziale del servizio.

Art. 9 – Responsabilità

L'Istituto è sollevato da qualsiasi responsabilità in caso di furti, incendi e di qualsiasi altro evento possa danneggiare prodotti, materiali, attrezzature e macchinari della gestione.

Art. 10 – Validità del contratto e risoluzione anticipata

Qualora il servizio reso dal Gestore risultasse inadeguato e non conforme alle prescrizioni, l'Istituto, formulati i propri rilievi (a mezzo Raccomandata A.R. o P.E.C.) senza che ne consegua esito alcuno entro il termine stabilito, potrà procedere a risoluzione unilaterale del contratto per inadempimento con l'obbligo in capo al Gestore di rimuovere le macchine distributrici oltre che risarcire eventuali danni subiti dal concedente e/o derivanti dal ricorso ad altro soggetto fornitore del servizio.

Il contratto potrà essere risolto unilateralmente, prima del previsto qualora:

-la ditta cessasse l'attività, fallisse o venissero meno le necessarie licenze o autorizzazioni allo svolgimento delle attività.

-venisse meno il rispetto di anche uno soltanto degli obblighi di cui alla presente convenzione o il rispettivo adempimento non fosse conforme alle prescrizioni, in particolare a titolo esemplificativo:

- a) qualità, quantità e prezzi degli alimenti distribuiti non conformi all'offerta;
- b) mancato rispetto degli orari di abilitazione dei macchinari alla somministrazione; perdurato e/o ripetuto malfunzionamento degli stessi, sospensione, abbandono o incuria nella pulizia e nei rifornimenti;
- c) inosservanza di norme igienico sanitarie, amministrative e fiscali;
- d) impiego di personale con modalità non conformi alla normativa o introduzione di personale non autorizzato;
- e) cessione o subappalto del contratto, imputazione di frode a danno dell'Istituto; condanna per reati penali e quant'altro possa ledere l'immagine dell'Istituto;
- f) mancato pagamento del contributo annuo o ritardo di oltre 15 giorni dello stesso.

Tutte le clausole della presente convenzione hanno carattere essenziale e formano un unico e inscindibile contesto: in caso di violazione di una soltanto delle condizioni, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza necessità di diffida o costituzione in mora, intendendosi con ciò pattuita la clausola risolutiva espressa, ex art. 1456 cc. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della stessa, senza aver prima intimato il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, benefici ai quali la ditta aggiudicataria rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta.

Art. 11 – Controversie

Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad accordo extragiudiziale, si intende competente il Foro di Pistoia.

Art. 12 – Vigilanza

Il Dirigente Scolastico può in ogni momento prelevare campioni degli alimenti e sottoporli ad analisi presso i laboratori dell'ASL di competenza per la verifica della qualità del prodotto.

L'Istituto, pur rimanendo estraneo al rapporto di lavoro, può interferire con giudizio di merito insindacabile e definitivo e vigilerà affinché il comportamento del personale adibito al servizio sia adeguato all'ambiente scolastico.

Il Dirigente Scolastico può predisporre in qualsiasi momento, senza preavviso, controlli per verificare la rispondenza del servizio alle prescrizioni contrattuali facendo pervenire al gestore, per iscritto, le osservazioni rilevate.

Un eventuale controllo delle Autorità competenti, teso a verificare la regolarità delle forniture e dei lavoratori adibiti alla vendita, potrà imputare responsabilità esclusivamente alla Ditta fornitrice del servizio.

Le aree previste per l'ubicazione dei distributori non sono coperte da impianto anti-intrusione o da impianto di videoregistrazione; qualora il gestore del servizio intenda tutelarsi, può, a proprie spese e previa autorizzazione degli organi competenti, far installare un rivelatore anti-intrusione e/o una telecamera abbinati. L'installazione dell'impianto e le opere accessorie devono essere eventualmente eseguite dalla ditta che ha in appalto gli impianti stessi.

Art. 11 - Atti amministrativi e fiscali

Gli atti amministrativi del Gestore per forniture, ordinazioni, impegni, ecc.. e le relative fatturazioni devono essere sempre effettuate in nome del Gestore medesimo e NON intestate all'Istituto scolastico, il quale non risponderà in nessun caso e ad alcun titolo, ragione od azione, dei debiti o irregolarità della gestione stessa.

Art. 12- Spese registrazione

Le spese di bollo e di registrazione del presente atto, imposte, tasse e quant'altro occorra per dare corso legale alla Convenzione, immediate e future, sono a carico del Gestore.

Art. 13 – Controversie

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile. Per qualsiasi controversia o divergenza, qualora non si giunga ad un accordo extra-giudiziale, si intende competente il Foro di Pistoia.

Il presente atto è formato da tredici articoli, ed è datato e sottoscritto dal Dirigente Scolastico Prof. Graziano Magrini per l'ITS "Marchi-Forti" e dal Sig. Panchetti Enrico in qualità di Rappresentante legale della ditta COFFE' VENDING SYSTEM S.R.L..

Pescia, li 5.3.19

Prot. Reg. Contratti N. 1056 /2019/377

Il Gestore

Coffea Vending System Srl

Telefax 0571 418428

Via Selene, 10 - 56028 S. Miniato Basso (PI)

Partita IVA 01102940507



Il Dirigente Scolastico
Prof. Graziano Magrini

[Signature] 4